

13804-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GEPPINO RAGO	- Presidente -	Sent. n. sez. 510
MARIA DANIELA BORSELLINO	- Relatore -	CC 10/3/2021
GIUSEPPE SGADARI		R.G.N. 37085/2020
SANDRA RECCHIONE		
MARCO MARIA MONACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Perugia
nel procedimento a carico di

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Spoleto il 10 novembre 2020

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano che ha chiesto l'annullamento della sentenza relativamente alla omessa confisca con le conseguenti statuizioni

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il GUP del Tribunale di Spoleto su richiesta delle parti ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata nei confronti di (omissis) (omissis) in ordine ai reati di truffa aggravata e falso .

2. Avverso la sentenza detto decreto propone ricorso il Procuratore Generale deducendo violazione dell'articolo 640 quater codice penale poiché nella sentenza impugnata è stata indebitamente omessa la confisca obbligatoria diretta e per equivalente del profitto del reato quantificabile per il delitto di truffa aggravata nella somma degli importi oggetto

di indebita percezione ed analiticamente indicati nel capo B dell'imputazione. Ai sensi dell'articolo 322 ter codice penale la confisca del profitto è obbligatoria e, trattandosi di un profilo attinente alla illegalità della misura di sicurezza, va disposto l'annullamento della sentenza nella parte relativa alla mancata applicazione.

Considerato in diritto

1 Il ricorso è fondato .

In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2 - bis cod. proc. pen., volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 - bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria. (Sez. 3, Sentenza n. 29428 del 08/05/2019 Cc. (dep. 05/07/2019) Rv. 275896 - 01)

E' stato infatti precisato che la limitazione delle ipotesi di ricorso per cassazione, avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai soli casi di illegalità delle misure di sicurezza, non esclude che nei casi, come quello in esame (stante l'obbligatorietà della confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al d.lgs. 74/2000, in via diretta o per un valore corrispondente), nei quali sia stata del tutto omessa una confisca obbligatoria, si versi in una ipotesi di illegalità di tale misura di sicurezza, come tale ricorribile per cassazione, in quanto il divieto di cui all'art. 445, cod. proc. pen., di carattere eccezionale, è limitato alle sole pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (così Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326).

Le Sezioni Unite (in particolare, Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934/02, e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Iazouli, Rv. 264205/01-264207/01), hanno osservato che anche la misura di sicurezza del tutto omessa, in ipotesi di obbligatorietà della sua applicazione, è illegale giacché nonostante la ricorrenza dei presupposti che ne imponevano la disposizione, essa è stata omessa, così determinando una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione di un reato per il quale sia prevista come obbligatoria una misura di sicurezza (cfr., per la nozione di illegalità della misura di sicurezza, questa Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946 - 02, con richiamo a Sez. 3, n. 1044 del 10/07/1967, Bertolini, Rv. 105611).

Ne consegue l'ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta che contenga una tale lacuna (cioè l'omessa applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria), non essendo stato denunciato un vizio della motivazione sul punto, bensì la illegalità della mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria. I rilievi sollevati dal pubblico ministero ricorrente risultano, poi, fondati nel merito, sussistendo i presupposti per la disposizione della confisca (obbligatoria a seguito della applicazione della pena per uno dei reati contemplati dal d.lgs. 74/2000),

indebitamente omessa dal Tribunale nel recepire il concordato di pena, atteso che per effetto di tale omissione si è determinata una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, trattandosi di una statuizione difforme dal modello legale previsto come obbligatorio in una tale situazione, che quindi, come richiesto dal pubblico ministero, deve essere rimossa.

3. In conclusione in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, deve essere annullata, limitatamente alla omessa disposizione della confisca, con rinvio al Tribunale di Spoleto, affinché si pronunci sulla confisca del profitto o del prezzo dei reati oggetto del procedimento, in via diretta o per un valore corrispondente, determinandone anche l'eventuale ammontare e le modalità.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Spoleto, ufficio Gip, per la decisione sul punto.

Così deciso il 28/1/2021

Il Consigliere Estensore

MARIA DANIELA BORSELLINO



Il Presidente

GEPPINO RASO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13 APR. 2021

IL



IL CANCELLIERE

CANCELLIERE

Claudia Pianelli

